



ORIGINALE

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Ordinaria in _____ 1° Convocazione

N° 22 del 25.05.2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.
DISAMINA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO FARMACIA COMUNALE SPA.

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 19,35 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) <u>Tersigni Ernesto-Sindaco</u>	SI				
1) <u>ASCIONE MASSIMO</u>	SI		9) <u>IULA GIACOMO</u>	SI	
2) <u>BARATTA FAUSTO</u>	SI		10) <u>LECCE ANTONIO</u>	SI	
3) <u>CASCHERA LINO</u>	SI		11) <u>MEGLIO ELVIO</u>	SI	
4) <u>CASCONE GIUSEPPE</u>	SI		12) <u>MEGLIO SALVATORE</u>	SI	
5) <u>CORONA ANGELO G.</u>	SI		<u>MOSTICONE</u>	SI	
6) <u>COSTANTINI CELSO</u>	SI		13) <u>ALESSANDRO</u>		
6) <u>ANTONIO</u>			14) <u>PETRICCA ENZO</u>	SI	
7) <u>DE DONATIS ROBERTO</u>	SI		15) <u>PONTONE GRAVALDI</u>	SI	
8) <u>FARINA ANTONIO</u>	SI		<u>SERAFINO</u>		
			16) <u>TERSIGNI VALTER</u>	SI	

Presenti n. 17 assenti n. 0

Presiede il Cons. Sig. Salvatore Meglio

Assiste con funzioni di Segretario Generale del Comune Avv. Lorenzo Norcia
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

In continuazione di seduta introduce la discussione sulla proposta di deliberazione relativa all'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate il cui primo argomento è costituito dall'approvazione del nuovo Statuto della Farmacia Comunale già iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g. , per intervenuta integrazione con prot. N. 18116 del 20.05.2015, sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente e cede la parola al Segretario Generale quale redattore del Piano di razionalizzazione delle società partecipate per la relazione illustrativa, per il cui testo integrale si rinvia al resoconto fonodattilografico della seduta depositato agli atti di questo Consiglio, nel fascicolo della presente deliberazione.

(Si dà atto che rientrano in Aula i Cons. Iula, De Donatis, Farina, Caschera, Lecce, Baratta e subito dopo Ascione e Mosticone. Ore 22,00 – P. n. 17).

La relazione del Segretario Generale viene qui solo sintetizzata per grandi linee evidenziando come la modifica dello Statuto della Società "Farmacia Comunale" sia solo il primo punto in ordine temporale della complessiva attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate voluto dalla legge n. 190 del 2014 ed approvato dalla Giunta Comunale quale proposta operativa per una nuova gestione di tutte le società alle quali partecipa il Comune di Sora. L'obiettivo prefissato dal Piano è il rilancio economico della Società attraverso una complessiva riduzione delle spese da raggiungere mediante la trasformazione da S.p.A in s.r.l. della ragione sociale, la conseguente riduzione del capitale sociale ad €. 154.980,00 interamente versato ed eliminazione del residuo capitale non ancora versato, la riduzione del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre membri, la eliminazione del Collegio Sindacale e del Revisore contabile con la introduzione del Sindaco Unico con funzioni anche di Revisore legale. La scommessa è che lo snellimento degli Organi societari e la maggiore attenzione che l'Amministrazione Comunale riserverà alla citata società in partecipazione pubblico-privato porterà ad una riduzione dei costi, ad un aumento del fatturato e quindi ad un progressivo miglioramento dei conti della Società, ritenendo che una eventuale messa in vendita di essa, con gli attuali dati contabili, avrebbe comportato una perdita netta in termini economici per il Comune di Sora.

Dichiarato aperto il dibattito non si registrano interventi rilevanti, ma solo richieste di chiarimenti sulle procedure per cui il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.

(Si dà atto che escono dall'aula i Cons. Ascione, Baratta, Caschera, De Donatis, Farina, Iula, Lecce, Mosticone – Presenti 9).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in esame e relativa all'argomento già iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica e contabile del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Sentiti gli interventi come sopra riportati;

Vista la deliberazione del C.C. del 05/02/1997 con la quale si è prevista la costituzione di una Società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "Farmacia Comunale spa" con Capitale Sociale di Lire 1.000.000.000 (ora di 516.500 Euro) di cui il 51% appartenente al Comune di Sora;

Rilevato che in data 25/10/1999 a rogito del Notaio Labate Roberto è stata costituita la Società Farmacia Comunale spa;

VISTO l'adeguamento dello statuto deliberato dall'assemblea dei Soci in data 27 settembre 2004;

CONSIDERATO che Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Vista la deliberazione n. 94 dell'8.4.2015 con la quale la Giunta Comunale procedeva all'approvazione, in via di stralcio anticipato di tutte le misure proposte nel Piano per la Farmacia Comunale Spa, dovendo demandare al Consiglio di Amministrazione di essa Società il recepimento di quanto proposto, essendo essa strutturata sul partenariato pubblico-privato, anche al fine di individuare il notaio competente ai fini delle variazioni statutarie da portare poi in Consiglio Comunale per la preventiva approvazione consiliare di tutte le misure proposte ed accettate anche dal socio privato.

Vista la delibera della Giunta Comunale nr. 116 del 29/04/2015 con la quale si è proceduto ad approvare il piano di razionalizzazione di tutte le società partecipate dal Comune con le motivazioni e proposte ivi evidenziate;

CONSIDERATO che in attuazione del suddetto piano si rende necessario procedere alle seguenti modifiche dello statuto societario:

- 1) trasformazione della società da spa a srl;
- 2) adeguamento del capitale sociale all'effettivo versato pari a 154.980,00.
- 3) previsione dell'organo di controllo monocratico previsto per le srl;
- 4) riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione da cinque a tre.

Acquisito il parere favorevole di regolarità dell'atto:

- in ordine alla Regolarità Tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267 /2000 – Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti n. 9 (nove) favorevoli e nr. 0 contrari, nessuno astenuto,

DELIBERA

1) Di adottare la proposta di nuovo statuto della Società Farmacia Comunale srl con sede in Corso Volsci 111 di cui all'allegato "A" che sarà successivamente approvato da parte dell'assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

2) Di dare mandato al Legale Rappresentante dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla presente delibera.

Con successiva e separata votazione palese e con voti n. 9 (nove) favorevoli e nr. 0 contrari, nessuno astenuto, vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza e provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUOEL n. 267/2000;

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 9 della legge 2 Aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della legge 8 Novembre 1991, n. 362 una Società a Responsabilità Limitata a prevalente partecipazione pubblica, denominata "**Farmacia Comunale S.r.l.**".

SEDE

ARTICOLO 2 - La Società ha sede nel Comune di SORA, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3 - La società ha per oggetto le seguenti attività:
La società persegue la finalità della gestione di farmacie comunali nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

Per conseguire la suddetta finalità la Società può gestire farmacie di cui sia titolare il Comune, nonché altri presidi farmaceutici eventualmente esistenti o che verranno istituiti nel Comune.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del DL. 1

settembre 1993 n. 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal DL. 415/96.

ARTICOLO 4 - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5 - Il Capitale Sociale è di Euro 154.980,00 (centocinquantaquattromilanovecentottanta virgola zero zero) suddiviso, ai sensi dell'art. 2468 C.C., in quote delle quali il 51% (cinquantuno per cento) sono riservate al Comune di Sora, per mera comodità denominate quote "A" ed il restante 49% (quarantanove per cento) sono riservate a socio e/o soci privati, per mera comodità denominate quote "B".

Il capitale potrà essere ridotto, ai sensi dell'art. 2482 del C.C.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere

attuato anche mediante offerta di nuove quote a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter cod.civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 16.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di alienazione a titolo oneroso a terzi delle quote sociali, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto.

Il socio che intenda alienare a titolo oneroso a non soci la propria quota sociale o parte di essa dovrà comunicare agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al loro indirizzo risultante dal libro soci, la propria determinazione a vendere, con l'indicazione del prezzo e di tutti gli altri elementi essenziali della cessione.

Costoro potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote possedute.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i soci dovranno comunicare al cedente se intendono procedere all'acquisto.

Scaduto tale termine senza che i soci abbiano comunicato

alcunché al cedente s'intenderà che vi abbiano rinunciato. Possono essere effettuati apporti dai soci in conto capitale che saranno infruttiferi, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale e sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 6 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile, nonché sulla trasformazione della società.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7 - L'assemblea oltre che nella sede sociale, può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, in Italia o nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Se gli amministratori o i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando

all'assemblea partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 8 - L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui

dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 9 - L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla Legge.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E', tuttavia, possibile prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni di tali dilazioni.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 10 - La società può essere amministrata su decisione dei soci in sede di nomina:

da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea dei Soci. Essi possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica l'art. 2386 c.c..

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione il socio Comune di Sora avrà sempre diritto a nominare due componenti tra cui il presidente.

I consiglieri designati dal Comune di Sora dovranno essere designati da parte del Consiglio Comunale di Sora, in modo che siano salvaguardati i diritti della minoranza.

La nomina dei rimanenti consiglieri avverrà su deliberazione dell'assemblea il cui diritto di voto è limitato al solo socio o ai soli soci privati, titolari delle quote per mera comodità denominate quote "B", i quali potranno indicare in ciascuna scheda di votazione un solo consigliere; le deliberazioni di tale assemblea si assumono a maggioranza relativa dei votanti.

All'Organo Amministrativo spetta un compenso che sarà determinato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 11 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Comune di Sora.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo convoca.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nel luogo designato nell'Avviso di convocazione, da inviarsi con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta stessa, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica certificata, almeno due giorni prima.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina; in conformità a quanto disposto dall'art. 2475 del C.C.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo ambito un Amministratore Delegato, previa indicazione dei Soci Privati, titolari delle quote per mera comodità denominate quote "B".

I relativi poteri dovranno essere stabiliti all'atto della

nomina. Ad esso saranno comunque delegate tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della Società.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri.

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 13 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi specificazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori

generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 14 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 15 - Quale organo di controllo l'Assemblea dei Soci potrà eventualmente nominare un organo di controllo anche monocratico e/o un revisore legale dei conti ex art. 2409 e seg.ti C.C..

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..

L'organo di controllo e/o sindaco unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco viene rinominato.

L'organo di controllo è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Nel caso in cui la nomina di tale organo sia obbligatoria ai sensi di legge, esso svolgerà inoltre il controllo contabile.

In alternativa a tale organo il controllo contabile della società può essere esercitato da un

Revisore legale dei conti

iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

La designazione dell'organo di controllo monocratico e/o del revisore legale dei conti viene effettuata dal socio o dai soci privati, titolari di quote per comodità denominate quote "B".

DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 16 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi di Legge.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 17 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato a cura dell'Organo Amministrativo il Bilancio.

Degli utili netti risultanti dal Bilancio verrà assegnato il cinque per cento (5%) alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo andrà alle quote, salvo che l'assemblea che approva il bilancio, deliberi prelevamenti per riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandare ai successivi esercizi gli utili in tutto o in parte.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dalla Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

RINVIO A NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 19 - Per quanto non è espressamente contemplato nel

presente statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia. Per qualunque controversia insorta o che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D. Salvatore Meglio



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Lorenzo Norgia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI **9 GIU. 2015**

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Rag. Giorgio Bonomo)



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Lorenzo Norgia

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL **9 GIU. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE